

Unione Europea



Regione Molise



Finmolise SpA



FONDO UNICO ANTICRISI

Regolamento di attuazione del Fondo di Garanzia per il Consolidamento dei debiti a lungo termine (oltre 5 anni), di cui alla D.G.R. n. 813 del 3/08/2009

PREMESSA

1. Il presente Regolamento indica le procedure operative per la concessione delle garanzie per il consolidamento dei debiti a lungo termine, a valere sul Fondo di Garanzia istituito con Delibera di Giunta Regionale n. 813 del 3/08/2009 e relative convenzioni attuative.
2. Le operazioni di consolidamento sono finalizzate al rafforzamento della struttura patrimoniale delle imprese e ad un maggiore equilibrio finanziario, presupposto per la creazione di disponibilità finanziarie da utilizzare per la realizzazione di programmi di investimento.
3. Il Regolamento opera nel pieno rispetto delle disposizioni contenute nei Regolamenti (CE) n. 1998/2006, 875/2007 e 1535/2007, relativi all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore "de minimis".
4. Per le altre normative di riferimento e per tutto ciò che non è esplicitamente previsto dal presente Regolamento si rimanda alle Convenzioni stipulate tra Finmolise, Istituti finanziatori e Confidi in attuazione della D.G.R. 813/2009, i cui testi sono pubblicati sul BURM e reperibili sui siti internet www.regione.molise.it e www.finmolise.it.

1. IMPRESE BENEFICIARIE

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente Regolamento esclusivamente le imprese aventi sede legale ed operativa nel territorio della regione Molise, nel rispetto delle condizioni di ammissibilità e dei massimali di aiuto previsti dalla normativa "de minimis" e, qualora l'operazione sia garantita con il concorso del FESR, degli ulteriori obblighi e limitazioni prescritti dalle normative applicabili a tale Fondo. In quest'ultimo caso, gli intermediari finanziari dovranno dimostrare di emettere nuovi prestiti a favore delle PMI, ivi incluso, se necessario, le PMI già beneficiarie di preesistenti prestiti.



2. Per impresa si intende qualunque entità esercente un'attività economica, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, in conformità alla definizione comunitaria riportata nel Regolamento di esenzione (CE) n. 800/2008, Allegato I art. 1.

3. Ai fini dell'ammissibilità riferita al settore di attività delle imprese richiedenti, occorrerà valutare la sola attività prevalente svolta dall'impresa. Quest'ultima dovrà ricadere in una delle classificazioni ISTAT, di cui all'Elenco delle Attività Economiche ATECO 2007, ammissibili alle agevolazioni e risultare dal certificato di iscrizione al Registro delle imprese, o al R.E.A., rilasciato dalla competente Camera di Commercio.

4. I seguenti aiuti sono da considerarsi totalmente esclusi dagli interventi di cui al presente Fondo:

a) aiuti concessi a imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli elencati nell'allegato I del trattato, nei casi seguenti:

i) quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,

ii) quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;

b) aiuti ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;

c) aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;

d) aiuti ad imprese attive nel settore carbonifero ai sensi del regolamento (CE) n. 1407/2002;

e) aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi.

5. Alla data di presentazione della domanda le imprese richiedenti devono trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in stato di scioglimento o liquidazione e non essere sottoposte a procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa o amministrazione controllata.

2. OPERAZIONI AGEVOLABILI

1. Le operazioni agevolabili fanno riferimento a finanziamenti concessi dagli istituti finanziatori alle imprese ai fini del "consolidamento a lungo termine di passività a breve e medio periodo a titolo oneroso".

2. Ai fini del presente Regolamento, per "consolidamento di passività" si intende la rinegoziazione di debiti, esposizioni finanziarie e prestiti concessi in favore dell'impresa beneficiaria, con la condizione che le operazioni in corso siano estinte e che l'istituto finanziatore emetta un nuovo prestito sul quale richiedere la concessione della garanzia;

3. Per "lungo termine" si intende una durata temporale superiore a 5 anni.

4. Per "passività a breve" si intendono i debiti verso banche aventi scadenza entro l'esercizio, riferiti a qualsiasi forma tecnica, nonché i piani di rientro, aventi sempre scadenza entro l'esercizio, inerenti a debiti incagliati presso il sistema bancario.

5. Per “passività a medio” si intendono i debiti verso istituti finanziatori, contratti attraverso mutui chirografari, aventi scadenza non superiore a 36 mesi a far data dalla presentazione della domanda.

6. Il presupposto per l’accesso alle agevolazioni è l’ottenimento, da parte delle imprese beneficiarie, di un finanziamento a lungo termine che vada a sostituire i crediti oggetto dell’operazione di consolidamento, a condizione che il tasso di interesse al quale è regolata tale operazione risulti inferiore ai tassi di interesse dei debiti da consolidare. I contratti riferiti al finanziamento per il consolidamento dei debiti dovranno essere stipulati in data successiva alla pubblicazione sul BURM del presente Regolamento e potranno essere condizionati anche al rilascio della garanzia di cui al presente Fondo.

7. Il valore delle passività a titolo oneroso in essere alla data di presentazione della domanda (ivi compreso l’importo dei piani di rientro inerenti a debiti incagliati presso il sistema bancario), nonché il riferimento dei tassi di interesse applicati per ciascuna linea di debito oggetto di consolidamento, andrà attestato dall’istituto finanziatore prescelto dall’impresa richiedente, sia nel caso in cui i debiti siano nei suoi confronti, sia nel caso in cui gli stessi siano nei confronti di altri intermediari finanziari. In tale ultima circostanza, l’istituto finanziatore prescelto rilascerà la suddetta attestazione sulla base di idonea documentazione fornita dagli altri istituti creditori dell’impresa. Condizione di efficacia dell’operazione sarà l’avvenuta estinzione dei debiti dell’impresa beneficiaria oggetto di consolidamento attraverso il versamento dei relativi importi da parte dell’istituto prescelto direttamente a ciascun istituto creditore. Documentazione comprovante l’avvenuta estinzione dei predetti rapporti dovrà essere trasmessa dall’Istituto finanziatore alla Finmolise entro 30 giorni dalla sua effettuazione.

8. Nel caso di consorzi e società consortili, le operazioni di consolidamento dovranno riguardare esclusivamente passività del consorzio o della società consortile.

9. Ciascuna impresa potrà accedere al presente Fondo con un’unica operazione di consolidamento. In caso di ammissione dell’operazione al Fondo, la medesima impresa non potrà presentare altre domande di consolidamento per almeno 24 mesi dalla data di concessione della garanzia.



3. MISURA DELLE AGEVOLAZIONI

1. Il Fondo potrà concedere garanzie nella misura massima complessiva dell’80% dell’ammontare di ciascuna delle operazioni sopra indicate ed entro i limiti fissati dalla normativa comunitaria. La suddetta percentuale è elevabile in via eccezionale e in misura temporanea fino al 90%, al verificarsi delle condizioni ed entro i limiti fissati dal DPCM del 3 giugno 2009 ed eventuali ss.mm.ii. I limiti massimi sopra indicati dovranno essere rispettati anche in caso di richiesta di accesso alla controgaranzia.

2. L’ammontare complessivo della garanzia concedibile non potrà superare il valore di Euro 1.500.000,00. Tale valore risulta infatti essere corrispondente alla soglia specifica determinata dalla Commissione europea nel Regolamento “de minimis”, sulla base del fatto che, prendendo in considerazione un tasso massimo (tasso di insolvenza netto) del 13,3% corrispondente allo scenario peggiore per i regimi di garanzia nella Comunità, una garanzia pari a 1.500.000,00 di Euro può essere considerata come avente un equivalente sovvenzione lordo identico alla soglia generale «de minimis».

3. Il predetto ammontare è ridotto ad Euro 750.000,00 per le imprese operanti nel settore del trasporto su strada, ad Euro 56.250,00 per le imprese agricole e ad Euro 225.000,00 per le imprese operanti nel settore della pesca.

4. I suddetti limiti vanno comunque verificati rispetto ad eventuali agevolazioni *de minimis* già ottenute dalla imprese richiedenti nell'esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti. Infatti, il Regolamento *de minimis* prevede una soglia massima di aiuto parti ad Euro 200.000,00 in capo alla medesima impresa nell'arco di tre esercizi finanziari.

Coloro che, nell'esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti, abbiano ottenuto altri aiuti a titolo "*de minimis*" devono indicare, pertanto, tale dato nel modulo di domanda, cosicché le agevolazioni siano concesse per l'importo residuo, assicurando il rispetto del massimale previsto dal citato Regolamento "*de minimis*".

5. Ai sensi del citato DPCM del 3 giugno 2009 è altresì consentita un'elevazione della soglia massima di aiuto concedibile fino ad Euro 500.000,00 nel triennio 2008-2010, purché sussistano le condizioni di accesso agli aiuti di "importo limitato" riportati al paragrafo 4.2.2 della Comunicazione della Commissione Europea del 22 gennaio 2009, così come modificata il 15 febbraio 2009, avente ad oggetto "Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica". L'elevazione delle soglie massime di aiuto a beneficio delle imprese agricole e di quelle operanti nel settore della pesca sarà consentita nel caso in cui intervengano specifiche decisioni al riguardo.

4. APPLICAZIONE DEI MOLTIPLICATORI

1. Ai sensi della D.G.R. n. 1240 del 21 dicembre 2009, la Finmolise, i Confidi cofinanziatori e gli istituti finanziari dovranno assicurare, con riferimento al presente strumento, l'applicazione di un moltiplicatore minimo di 1:5. Le modalità di applicazione dei moltiplicatori e di trasferimento delle risorse sono riportate nelle convenzioni quadro approvate in allegato alla medesima Deliberazione di Giunta regionale.

5. CRITERI E MODALITA' PER L'AMMISSIONE ALLE AGEVOLAZIONI

1. Il presente strumento viene attivato mediante procedura a sportello.

2. La presentazione delle domande di agevolazione sarà legittima a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione sul BURM del presente regolamento e fino alla pubblicazione sul Bollettino stesso della comunicazione di avvenuto esaurimento delle risorse disponibili, così come stabilito all'art. 3 della convenzione quadro tra Finmolise e Istituti finanziari, di cui all'Allegato A della D.G.R. n. 1240/2009.

3. La presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni da parte dell'impresa richiedente dovrà avvenire inviando la documentazione prevista al Confidi, e per conoscenza alla Finmolise, nella medesima giornata, pena l'invalidità. E' fatta salva l'ipotesi della sola trasmissione alla Finmolise, nel caso in cui la stessa sia autorizzata dal Comitato di pilotaggio del Fondo unico anticrisi ad operare indipendentemente dal sistema dei Confidi, al verificarsi delle condizioni stabilite nelle Delibera istitutiva del Fondo e relative convenzioni attuative.

4. Il modulo di domanda di cui all'*Allegato A1* è disponibile sul sito web www.finmolise.it – sito accessibile anche attraverso l'apposito link presente sul sito della Regione Molise (www.regione.molise.it) – a far data dal giorno indicato al comma 2 del presente articolo.

5. La data di spedizione delle domande, in base alla quale viene assegnato un numero di protocollo, determina l'ordine per la successiva valutazione delle stesse da parte della Finmolise.

6. Il modulo di domanda deve essere corredato, pena l'inammissibilità, dalla seguente documentazione:

- dichiarazione dell'impresa richiedente relativa agli aiuti dichiarati incompatibili con le Decisioni della Commissione Europea di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 23/05/2007, resa secondo lo schema di cui all'*Allegato A2*;
- certificato di iscrizione al Registro delle Imprese con vigenza fallimentare, rilasciato dalla competente Camera di Commercio;
- copia dei bilanci degli ultimi 2 anni, comprensivi degli allegati, o di documentazione equivalente;
- bilancio intermedio dell'anno corrente aggiornato ad almeno 2 mesi antecedenti la data di presentazione della domanda;
- copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi 2 anni con allegate le ricevute dei relativi versamenti;
- delibera dell'Istituto finanziatore di approvazione della pratica di consolidamento dei debiti a lungo termine, qualora intervenuta.

7. Le attività di valutazione dell'Istituto finanziatore dovranno tener conto dei criteri di merito creditizio dell'impresa, nonché del principio di diligenza e correttezza professionale, tenendo in debita attenzione il grado di rischiosità dipendente dallo stato patrimoniale, economico e finanziario dell'impresa nel suo complesso e della situazione generale del settore di riferimento.

8. Ai fini della concessione delle garanzie di cui al presente Fondo, occorrerà considerare quali valori minimi di ammissibilità i "criteri di valutazione economico-finanziaria delle imprese per l'ammissione delle operazioni" vigenti per l'accesso al Fondo di Garanzia di cui alla legge 662/96, con riferimento alle operazioni di consolidamento. Tali criteri sono consultabili sul sito internet ministeriale www.fondogaranzia.it, anche per il tramite del sito internet www.finmolise.it.

9. L'Istituto finanziatore ed il Confidi non potranno richiedere alle imprese beneficiarie il rilascio di garanzie accessorie, quali garanzie reali, bancarie o assicurative.

10. Ai fini della concessione della garanzia da parte della Finmolise, il Confidi, eseguita la propria istruttoria, invia alla Finmolise, esclusivamente mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, la seguente documentazione:

- delibera di concessione della garanzia rilasciata dal Confidi nel rispetto di quanto riportato nella convenzione quadro Finmolise-Confidi e nel presente regolamento di attuazione;
- DURC – Documento Unico di Regolarità Contributiva – rilasciato in favore dell'impresa beneficiaria dagli Istituti Previdenziali competenti, riportante data non anteriore al trentesimo giorno antecedente alla data di presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni;
- indicazione degli oneri complessivamente posti a carico dell'impresa richiedente, con dettaglio della commissione "una tantum" applicata e di eventuali altri oneri addebitati all'impresa;

- delibera dell'Istituto finanziatore di approvazione della pratica di consolidamento dei debiti a lungo termine, anche subordinata alla concessione della garanzia di cui al presente Fondo, comprensiva del piano di ammortamento relativo all'operazione deliberata.

11. Gli adempimenti relativi all'istruttoria della Finmolise e alla successiva concessione delle garanzie sono disciplinati nella convenzione quadro di cui al comma 2 del presente articolo.

12. Tenuto conto dell'ordine di presentazione delle domande, qualora il fabbisogno finanziario dell'ultima operazione di consolidamento risultata agevolabile sia solo in parte coperta dalle risorse residue, si procede alla concessione di una somma pari alle suddette risorse.

13. Oltre agli obblighi indicati nella Convenzione quadro Finmolise-Confidi di cui all'Allegato B alla D.G.R. n. 1240/2009, il Confidi dovrà effettuare, per suo conto, un monitoraggio dell'andamento delle operazioni portate a finanziamento sul presente Fondo e comunicare alla Finmolise tutti gli eventi significativi che possano compromettere il corretto avanzamento dell'intervento, nonché ogni variazione riguardante i dati esposti nel modulo di domanda presentato dall'impresa che dovesse intervenire successivamente alla sua presentazione. Qualora tali variazioni riguardino i requisiti di accesso alla procedura ed intervengano successivamente alla data di presentazione della domanda, ma prima della concessione delle agevolazioni, la relativa domanda è considerata decaduta.

14. Oltre agli obblighi indicati nella Convenzione quadro Finmolise-Confidi di cui all'Allegato A alla D.G.R. n. 1240/2009, il soggetto finanziatore dovrà far pervenire alla Finmolise dichiarazione attestante l'effettiva data di valuta dell'erogazione, l'importo erogato, la data di scadenza dell'ultima rata e il tasso applicato all'operazione.



6. MODALITA' DI ADESIONE

1. Il presente regolamento sarà sottoposto dalla Finmolise ai Confidi e agli Istituti finanziatori convenzionati per la relativa sottoscrizione in segno di adesione.

SEDE LEGALE					
VIA /PIAZZA					N.
C.A.P.	COMUNE	PROV.	TELEFONO	INDIRIZZO E-MAIL	
Regime contabile:					
Contabilità semplificata <input type="checkbox"/>					
Contabilità ordinaria <input type="checkbox"/>					
UNITA' PRODUTTIVA					
<small>(INDICARE UNA UNITA' PRODUTTIVA NELLA QUALE L'IMPRESA SVOLGE L'ATTIVITA' DI CUI ALLA PRESENTE AGEVOLAZIONE CHE DEVE COMUNQUE RISULTARE REGOLARMENTE CENSITA PRESSO LA CCIAA)</small>					
VIA /PIAZZA				N.	C.A.P.
COMUNE		PROV.	TEL.	INDIRIZZO E-MAIL	
ATTIVITA' ECONOMICA RELATIVA ALLA RICHIESTA DI AGEVOLAZIONE ¹ - DESCRIZIONE				CLASSIFICAZIONE ATECO 2007	
Settore di appartenenza:					
<input type="checkbox"/> Agricoltura; <input type="checkbox"/> Industria; <input type="checkbox"/> Commercio; <input type="checkbox"/> Turismo e servizi; <input type="checkbox"/> Artigianato; <input type="checkbox"/> Pesca; <input type="checkbox"/> Altro _____					

Finanziamenti a breve/medio/lungo esistenti nel mese precedente alla domanda						
ISTITUTO FINANZIATORE	DATI SULL'EROGAZIONE				IMPEGNI (IN €)	
	DATA EROGAZIONE	IMPORTO EROGATO (IN €)	DURATA COMPLESSIVA (MESI)	GARANZIE A PRESIDIO	CAPITALE RESIDUO A SCADERE	IMPEGNO ANNUALE

FINANZIAMENTO RICHIESTO			
IMPORTO FINANZIAMENTO RICHIESTO	DATA RICHIESTA	ISTITUTO FINANZIATORE	DURATA ANNI

¹ Descrivere l'attività prevalente dell'impresa.

DATI SUL CONSOLIDAMENTO DI PASSIVITÀ A BREVE

ISTITUTO FINANZIATORE	LINEE DI CREDITO A BREVE DA ESTINGUERE:		TASSO DI INTERESSE APPLICATO	EVENTUALI GARANZIE ACQUISITE
	TIPO	IMPORTO		

Tasso di interesse relativo all'operazione di consolidamento eventualmente deliberata _____%

INTERVENTO PER LA COPERTURA DEGLI ONERI PER LA GARANZIA

DENOMINAZIONE DEL CONFIDI	IMPORTO DEL FINANZIAMENTO GARANTITO DAL CONFIDI	COSTO SOSTENUTO PER L'ACCESSO ALLA GARANZIA

MOTIVAZIONI ALLA BASE DELLA RICHIESTA E PROSPETTIVE AZIENDALI
(compilare il campo contenendo la descrizione in massimo 3 pagine)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

- Coinvolgimento degli operatori di filiera e/o cluster produttivi:

- Impatto occupazionale diretto dell'operazione richiesta:

- Impatto sulle pari opportunità:



Il sottoscritto _____ in qualità di rappresentante legale dell'impresa richiedente

DICHIARA:

1. di conoscere, accettare ed applicare tutta la normativa che disciplina il presente intervento agevolativo;
2. di essere a conoscenza, ove si tratti di intervento cofinanziato con fondi comunitari, delle normative vigenti in materia di ammissibilità delle spese ai sensi dei vigenti Regolamenti (CE);
3. che i dati e le notizie riportati nel presente modulo rispondono a verità;
4. che per la stessa operazione non risulta in essere altra richiesta di intervento agevolativo avanzata;
5. di essere in possesso di idonea documentazione atta a comprovare l'appartenenza dell'impresa beneficiaria ai settori ammissibili al presente intervento;
6. di rinunciare sin da ora a vantare qualsivoglia diritto, azione o ragione su quanto spettante a Finmolise a titolo di contributi risultati non dovuti a seguito di cessazione o revoca dell'intervento agevolativo;
7. che l'impresa beneficiaria non è assoggettata a procedura concorsuale o liquidazione volontaria e che non si trova in stato di difficoltà ai sensi della Comunicazione CE 2004/C244/04;
8. che l'unità produttiva dell'impresa beneficiaria indicata nel presente modulo risulta regolarmente iscritta nel competente Registro delle Imprese, o R.E.A., ed è localizzata nel territorio della Regione Molise;
9. che l'impresa beneficiaria è in regola con le normative vigenti in materia fiscale, assicurativa e previdenziale, di avviamento al lavoro, di applicazione del CCNL e del contratto di categoria, di diritto al lavoro dei disabili, nonché con il pagamento dei tributi locali (ICI, Tarsu, COSAP);
10. di prendere atto che Finmolise SpA potrà inoltrare la corrispondenza relativa ai supplementi di istruttoria per l'ammissione all'intervento agevolativo anche direttamente al Confidi o all'istituto finanziatore prescelto, e di rendersi disponibile a fornire tutte le informazioni eventualmente richieste e utili all'espletamento o al completamento delle attività istruttorie;
11. di impegnarsi a comunicare tempestivamente a Finmolise S.p.A. ogni evento che possa determinare il venir meno dei presupposti di fatto e di diritto per la concessione dell'agevolazione;
12. di tenere a disposizione di Finmolise S.p.A. per la durata di 10 anni ogni documento e attestazione predisposti ai fini della concessione delle agevolazioni.

AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA REGOLA "DE MINIMIS", L'IMPRESA BENEFICIARIA DICHIARA DI AVER OTTENUTO I SEGUENTI AIUTI "DE MINIMIS" NELL'ESERCIZIO IN CORSO E NEI 2 ANNI PRECEDENTI ALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DELLA PRESENTE DOMANDA

NORMATIVA DI RIFERIMENTO	DATA DI CONCESSIONE	IMPORTO

Inoltre, il sottoscritto _____ SI IMPEGNA espressamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c.:


1. a comunicare tempestivamente al Confidi e alla Finmolise S.p.A, e per conoscenza all'Istituto finanziatore prescelto, ogni modifica sostanziale che abbia incidenza sulla perseguibilità dell'intervento agevolativo, quali ad esempio: rinuncia dell'impresa alle agevolazioni, cessazione di attività, variazione della titolarità o proprietà dell'impresa, assoggettamento a procedure concorsuali, procedimenti penali nei confronti degli amministratori, nonché ogni altro fatto ritenuto rilevante sull'andamento dell'azienda;
2. ad accettare che per ogni controversia relativa alla presente operazione è esclusivamente competente il Foro di Campobasso.

ALLEGA:

1. dichiarazione dell'impresa richiedente relativa agli aiuti dichiarati incompatibili con le Decisioni della Commissione Europea di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 23/05/2007, resa secondo lo schema di cui all'Allegato n. A2;
2. certificato di iscrizione al Registro delle Imprese con vigenza fallimentare, rilasciato dalla competente Camera di Commercio;
3. copia dei bilanci degli ultimi 2 anni regolarmente approvati, completi di tutti gli allegati, o documentazione equivalente;
4. bilancio intermedio dell'anno corrente aggiornato ad almeno 2 mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda;
5. copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi 2 anni con allegate le ricevute dei relativi versamenti;
6. delibera di approvazione della pratica di consolidamento dei debiti a lungo termine, qualora intervenuta.

LUOGO E DATA

IL RICHIEDENTE





Unione Europea



Regione Molise



Finmolise SpA



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)

Il/la sottoscritto/a _____
(cognome) (nome)

nato a _____ il _____
(luogo) (prov.)

residente a _____ (_____) in via/piazza _____ n. _____
(luogo) (prov.) (indirizzo)

Codice fiscale _____ nella qualità di (barrare la casella che interessa):

Titolare di impresa individuale (dati relativi all'impresa):

Denominazione _____

Sede _____

Partita IVA _____

(oppure)

Rappresentante legale della Società (dati relativi alla società):

Denominazione _____

Sede _____ Codice Fiscale _____

DICHIARA

di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto, neanche secondo la regola de minimis, aiuti dichiarati incompatibili con le decisioni della Commissione Europea indicate nell'art. 4 del d.P.C.M. 23.5.2007 [1], ai sensi dell'art. 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 160 del 12.7.2007;

di rientrare fra i soggetti che hanno ricevuto secondo la regola de minimis gli aiuti dichiarati incompatibili con le decisioni della Commissione Europea indicate nell'art. 4, comma 1, lettera b, del d.P.C.M. 23.5.2007, ai sensi dell'art. 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 160 del 12.7.2007, per un ammontare totale di euro _____ e di non essere pertanto tenuto all'obbligo di restituzione delle somme fruite;

di aver rimborsato in data (giorno, mese, anno) _____ mediante [indicare il mezzo utilizzato: modello F24, cartella di pagamento ecc.] la somma di euro _____ comprensiva degli interessi calcolati ai sensi del Capo V del Regolamento (CE) 21.4.2004 n. 794/2004 pubblicato nella G.U.C.E. 30.04.2004, n. L.140, relativa all'aiuto di Stato soggetto al recupero e dichiarato incompatibile con la decisione della Commissione europea indicata nell'art. 4, comma 1, lettera _____ [specificare a quali delle lettere a, b, c, o d ci si riferisce] del d.P.C.M. 23.05.2007, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 1223, della legge 27.12.2006, n. 296, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 160 del 12.7.2007;

di aver depositato nel conto di contabilità speciale presso la Banca d'Italia la somma di euro _____ comprensiva degli interessi calcolati ai sensi del Capo V del Regolamento (CE) 21.4.2004 n. 794/2004 pubblicato nella G.U.C.E. 30.4.2004, n.L.140, relativa all'aiuto di stato soggetto al recupero e dichiarato incompatibile con la decisione della Commissione europea indicata nell'art. 4, comma 1, lettera _____ [specificare a quali delle lettere a o c ci si riferisce] del d.P.C.M. 23.5.2007 adottato ai sensi dell'art. 1, comma 1223, della L. n. 296/2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n.160 del 12.7.2007;

Il/la sottoscritto/a dichiara di conoscere le disposizioni di cui al d.P.C.M. 23.5.2007 sulla "Disciplina delle modalità con cui è effettuata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, concernente determinati aiuti di stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione europea, di cui all'art. 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 160 del 12.7.2007.

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

(luogo e data)

Il Dichiarante (legale rappresentante dell'impresa)

N.B. ALLEGARE FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO VALIDO DEL DICHIARANTE

[1] a) decisione della Commissione 11.5.1999, pubblicata nella GUCE del 15.2.2000, n. L.42, concernente il regime di aiuti di Stato concessi dall'Italia per interventi a favore dell'occupazione, mediante la concessione di agevolazioni contributive connesse alla stipulazione di contratti di formazione lavoro; b) decisione della Commissione 5.6.2002, pubblicata nella GUCE del 24.3.2003, n. L.77, concernente il regime di aiuti di Stato concessi dall'Italia per esenzioni fiscali e mutui agevolati, in favore di imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico; c) decisione della Commissione 30.3.2004, pubblicata nella GUCE del 27.11.2004, n. L.352, concernente il regime di aiuti di Stato concessi dall'Italia per interventi urgenti in materia di occupazione; d) decisione della Commissione 20.10.2004, pubblicata nella GUCE del 20.4.2005, n. L. 100, concernente il regime di aiuti di Stato concessi dall'Italia in favore delle imprese che hanno realizzato investimenti nei comuni colpiti da eventi calamitosi nel 2002 previsti dall'art. 5 sexies del D.L. 24.12.2002, n. 282, convertito dalla L. 21.2.2003, n. 27.